



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 3

Oggetto: Responsabilità per danno
cagionato da animali ex art.2052 c.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Antonietta Scrima - Presidente -
Marco Dell’Utri - Consigliere - R.G.N. 13738/2022
Irene Ambrosi - Consigliere -
Giuseppe Cricenti - Consigliere -
Paolo Spaziani - Consigliere Rel.

Cron.

CC – 06/12/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13738/2022 R.G., *proposto da*

(or (omissis) rappresentata e difesa dall’Avvocato (omissis) ;
elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, in (omissis)
;

– ricorrente –

nei confronti di

(omi. (omissis) rappresentata e difesa dall’Avvocato (omissis) ;
elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, in (omissis)
;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 7578/2021 della Corte di appello di Roma,
depositata il 16 novembre 2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6 dicembre
2022 dal Consigliere Relatore, Paolo Spaziani.

Rilevato che:



la Corte di appello di Roma ha respinto l'appello proposto da (omissis) (omissis) verso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda da lei proposta contro (omissi (omissis) vente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso in data 5 marzo 2020, allorché, mentre si trovava con il suo cane di piccola taglia in un'area adibita a verde pubblico, dinanzi al sopraggiungere di un grosso cane nero di proprietà della convenuta (che si era avvicinato di corsa, senza museruola né guinzaglio e che appariva minaccioso per la sua incolumità e quella del suo animale), era corsa via frettolosamente ed era caduta a terra, riportando lesioni personali;

la Corte territoriale, condividendo il giudizio già espresso dal Tribunale, ha ritenuto che, nella fattispecie, pur essendo stata evocata l'ipotesi di responsabilità di cui all'art.2052 c.c., non era stata fornita la prova del nesso causale tra il comportamento del cane di proprietà della convenuta e il danno riportato dall'attrice; alla luce delle dichiarazioni testimoniali, infatti, doveva piuttosto ritenersi che la causa del danno occorso alla (omissis) andasse ravvisata nel comportamento del proprio cane, il quale, dotato di lungo guinzaglio, dapprima si era avvicinato al cane della (omissis) e, successivamente, tornando nei pressi della padrona dopo che quello era stato prontamente recuperato e sottoposto a controllo dalla proprietaria, ne aveva determinato la perdita di equilibrio;

propone ricorso per cassazione (omissis) (omissis) ulla base di un unico, articolato motivo;

risponde con controricorso (omissis) (omissis)

la ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che:

1. l'unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2052 e 2697 cod. civ.;

la ricorrente si duole che la Corte territoriale, per un verso abbia ritenuto la condotta serbata dal suo cane di piccola taglia (che le era girato intorno con il guinzaglio, bloccandone i movimenti e facendole perdere l'equilibrio), alla



stregua di un comportamento rientrante nell'ordinarietà e prevedibilità, di talché la circostanza che ella non aveva saputo mantenerne il controllo, avrebbe potuto essere assunta come caso fortuito liberatorio della responsabilità della convenuta; per altro verso, abbia omesso di valorizzare il primigenio comportamento assunto dal grosso cane di proprietà e in custodia della (omissis) I quale era sfuggito al controllo della proprietaria e, privo di museruola e di guinzaglio, si era scagliato contro di lei, salvo poi essere "riacciuffato" prima del contatto fisico;

la ricorrente, inoltre, lamenta la violazione del principio di diritto secondo cui la responsabilità ex art.2052 cod. civ. trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'inevitabilità e della assoluta eccezionalità;

2. il ricorso è inammissibile;

da un lato, infatti, è del tutto improprio il riferimento alla fattispecie del caso fortuito quale oggetto della prova liberatoria della responsabilità ex art.2052 cod. civ., dal momento che la Corte di appello non ha ritenuto che la convenuta avesse provato il caso fortuito, ma ha escluso che l'attrice avesse provato il nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno;

dall'altro lato, nel censurare la mancata valorizzazione, da parte del giudice del merito, del presunto comportamento aggressivo e minaccioso dell'animale appartenente alla convenuta, nonché la considerazione della reazione del suo animale, che sarebbe stata erroneamente qualificata come ordinaria e prevedibile, la ricorrente non propone un censura di legittimità, ma critica la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione delle circostanze di fatto e dell'apprezzamento delle prove, accedendo ad una ricostruzione dei fatti alternativa a quella compiuta dalla Corte di appello, la quale non ha omesso di valorizzare il carattere aggressivo e minaccioso del comportamento del cane della (omissis) na, piuttosto, ne ha escluso la sussistenza all'esito delle risultanze istruttorie (v. sentenza impugnata p. 5);

poiché tanto l'accertamento dei fatti quanto l'apprezzamento, ad esso funzionale, delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito



– cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499) – il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

3. in definitiva, il ricorso proposto da (omissis) (omissis) va dichiarato inammissibile;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di cassazione, in data 6 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE
Antonietta Scrima

